

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei

- provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti S.I.C. e Z.P.S.”;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l’adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013, nonché per l’adozione dei provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 25 co. 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 e in ultimo dal decreto assessoriale n. 19/Gab del 19/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l’A.R.P.A. Sicilia ai fini dell’espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la nota del 31/10/2013 (prot. D.R.A. n. 46280 del 31/10/2013), integrata in ultimo con nota del 07/05/2015

(prot. D.R.A. n. 21585 del 08/05/2015), con cui la **Ditta Rigenia S.r.l.** (nel seguito “proponente”) ha trasmesso al Servizio 1 D.R.A. istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “**Progetto di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in Contrada Cusumano nel Comune di Augusta**” (nel seguito “progetto”), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;

VISTO il decreto assessoriale n. 362/Gab del 30/07/2015, emesso una volta acquisito il rapporto istruttorio prot. n. 34114 del 21/07/2015 del Servizio 1 D.R.A., recante provvedimento di V.I.A. positivo per il progetto reso ai sensi dell’art. 26 (oggi art. 25) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

VISTO il D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (nel seguito D.A.R.), recante provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per il progetto reso ai sensi dell’art. 29-bis e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., notificato al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 15088 del 03/04/2017 (prot. D.R.A. n. 26168 del 06/04/2017);

VISTA la nota prot. 01 del 16/01/2020 (prot. D.R.A. n. 2859 del 17/01/2020), con cui il proponente ha chiesto al Servizio 1 D.R.A., ex art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., “*la concessione di proroga, per un periodo di venti mesi a partire dal giorno 30/07/2020, pari appunto al periodo di tempo trascorso dal rilascio del provvedimento di VIA al rilascio del provvedimento di AIA. Tale periodo risulta congruo con le tempistiche necessarie per l’ultimazione delle opere di realizzazione dell’impianto in questione, previsto entro giorno 30/03/2022*” o in alternativa “*la reitera del provvedimento di VIA rilasciato giusto D.A. n. 362/Gab del 30/07/2015*”;

VISTA la nota prot. n. 03 del 08/04/2020 (prot. D.R.A. n. 19067 del 08/04/2020), con cui il proponente ha trasmesso al Servizio 1 D.R.A. copia dei seguenti elaborati, costituenti il progetto esecutivo redatto secondo le prescrizioni dei provvedimenti di V.I.A. e di A.I.A., nonché precisato che alla data di emissione del provvedimento di V.I.A. non erano state ancora apportate all’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 le modifiche in materia di verifica di ottemperanza e pertanto quest’ultima deve essere svolta nel caso di specie ai sensi dell’art. 6 del provvedimento di A.I.A., il quale recita che “*il progetto esecutivo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al presente provvedimento dovrà essere redatto e consegnato a questo Dipartimento, al Dipartimento dell’Ambiente e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento ai fini della verifica di conformità. Contestualmente la Ditta dovrà produrre il parere di congruità alle norme antincendio previste dall’art. 3 del Dlgs 151/2011*”:

- Relazione conformità prescrizioni (REV0);
- Relazione tecnica generale;
- Relazione geologica;
- Valutazione impatto acustico;
- Corografia;
- Stralcio P.R.G.;
- Foto-inserimento intervento;
- Posizionamento georeferenziato impianto;
- Rendering di progetto;
- Planimetria allegata a relazione tecnica generale;
- Planimetria rete captazione aria;
- Planimetria reti di distribuzione e raccolta;
- Planimetria stato di fatto;
- Planimetria stato di progetto - piante - prospetti - sezioni;
- Planimetrie comparative;
- Elenco apparecchiature;
- Schema a blocchi;
- Schema di processo (n. 7 elaborati);
- Schema impianto elettrico;
- Piano di dismissione;
- Piano di manutenzione;
- Piano di monitoraggio e controllo approvato;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Documentazione gestione rifiuti;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma;
- Autorizzazione allo scarico;
- Attestazione presentazione progetto valutazione antincendi;
- Eventuale zonizzazione acustica comunale;

- Decreto A.R.T.A. n. 362/Gab/2015 - Provvedimento V.I.A.;
- Decreto D.A.R. n. 466/2017 - Provvedimento A.I.A.;
- Dichiarazione conformità elaborati progettuali;

- CONSIDERATO** che a differenza di quanto sostenuto dal proponente con la nota di cui al punto precedente il progetto esecutivo risulta comunque sottoposto agli obblighi in materia di verifica di ottemperanza previsti dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ciò in forza delle disposizioni transitorie e finali contenute nel D.Lgs. n. 104/2017, norma che a partire dal 16/05/2017 ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006 introducendo in quest'ultimo la versione dell'art. 28 oggi vigente (rif. art. 17 del D.Lgs. n. 104/2017) con l'ulteriore previsione di applicare il medesimo articolo *"ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti"* (rif. art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 104/2017);
- VISTA** la nota prot. n. 6/2020 del 04/09/2020 (prot. D.R.A. n. 51869 del 07/09/2020), con la quale il proponente ha comunicato al Servizio 1 D.R.A. la variazione degli organi sociali;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 303/Gab del 07/12/2020, emesso una volta acquisito il rapporto istruttorio prot. n. 69725 del 25/11/2020 del Servizio 1 D.R.A., recante concessione ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di una proroga di 20 (venti) mesi dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A., decorrente dal 29/07/2020 ossia dall'originario termine per la realizzazione del progetto;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 16/Gab del 25/01/2021, emesso una volta acquisito il rapporto istruttorio prot. n. 2406 del 25/01/2021 del Servizio 1 D.R.A., recante modifica del decreto assessoriale n. 303/Gab del 07/12/2020 con spostamento della data di decorrenza della concessa proroga di 20 (venti) mesi dal 29/07/2020 al 01/05/2021, ciò in applicazione dell'art. 103 comma 2 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24/04/2020, n. 27;
- VISTA** la nota prot. n. 4182 del 01/02/2021 (prot. D.R.A. n. 5801 del 01/02/2021) del Servizio 8 D.A.R., recante convocazione di una conferenza di servizi per il giorno 11/02/2011 alle ore 10:30 ai fini della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista dall'art. 6 del provvedimento di A.I.A.;
- VISTA** la nota prot. n. 3/2021 del 02/02/2021 (prot. D.R.A. n. 6219 del 03/02/2021), con la quale il proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa in previsione della conferenza di servizi del 11/02/2011;
- Relazione conformità prescrizioni (REV1);
 - Parere VV.F. Siracusa;
- VISTA** la nota prot. n. 6692 del 16/02/2021 (prot. D.R.A. n. 9621 del 17/02/2021), con cui il Servizio 8 D.A.R. ha trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 11/02/2011;
- ACQUISITO** il parere n. 37/2021 del 24/02/2021 della C.T.S., trasmesso al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 12223 del 01/03/2021, recante un primo esito negativo della verifica di ottemperanza di che trattasi;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 12638 del 02/03/2021, con cui il Servizio 1 D.R.A. ha richiesto al proponente, ai sensi dell'art. 28 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di produrre ogni documentazione integrativa utile al superamento delle inottemperanze parziali e totali evidenziate nel citato parere n. 37/2021 della C.T.S.;
- VISTA** la nota prot. n. 5/2021 del 04/03/2021 (prot. D.R.A. n. 13543 del 04/03/2021), con la quale il proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa a seguito della conferenza di servizi del 11/02/2011;
- Relazione conformità prescrizioni (REV2);
 - Verbale in contraddittorio prelievo acque sotterranee;
 - Certificati analisi acque sotterranee;
 - Nota di consegna progetto esecutivo a Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
 - Parere VV.F. Siracusa;
- VISTA** la nota prot. n. 14056 del 18/03/2021 (prot. D.R.A. n. 16619 del 18/03/2021), con cui A.R.P.A. Sicilia ha confermato la condizione idro-chimica delle acque sotterranee delineata dal proponente all'esito del monitoraggio ante-operam;
- VISTA** la nota prot. n. 6/2021 del 30/03/2021 (prot. D.R.A. n. 19332 del 31/03/2021), con la quale il proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa di riscontro alla Parere C.T.S. n. 37/2021 della C.T.S.:
- Relazione tecnica di riscontro;
 - ALL1 - Dichiarazione disponibilità ECOIN S.r.l.;
 - ALL2 - Scheda descrittiva rifiuto;
 - ALL3a - Analisi chimiche;
 - ALL3b - Analisi chimiche;
 - ALL4 - Scheda miscelazione rifiuto;
 - ALL5 - Dettaglio bacini di stoccaggio;
 - ALL6 - Dichiarazione disponibilità HTR Bonifiche S.r.l.;
 - ALL7 - Tavola misuratori di portata;

- ACQUISITO** il parere n. 89/2021 del 14/04/2021 della C.T.S., trasmesso al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 23317 del 19/04/2021, recante un secondo e definitivo esito positivo della verifica di ottemperanza *de qua*;
- ACQUISITA** l'attestazione di pagamento delle spettanze ai professionisti che hanno redatto il progetto esecutivo, redatta ai sensi dell'art. 36 comma 2 della l.r. n. 1/2019 e trasmessa dal proponente con nota prot. 7/2021 del 20/04/2021 (prot. D.R.A. n. 24330 del 21/04/2021);
- CONSIDERATO** che ai fini del computo dei termini perentori del procedimento non si tiene conto del periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 comma 1 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24/04/2020, n. 27 e dell'art. 37 del decreto-legge 08/04/2020, n. 23 coordinato con la legge di conversione 05/06/2020, n. 40;
- RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere il procedimento di con l'adozione di un provvedimento positivo riguardo l'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A.;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

All'esito della verifica di ottemperanza, ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A. reso con decreto assessoriale n. 362/Gab del 30/07/2015 per il "**Progetto di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in Contrada Cusumano nel Comune di Augusta**", proponente **Ditta Rigenia S.r.l.**, Codice Progetto **SR1_RIF22**, Codice Procedura **1173**, le condizioni ambientali concernenti la fase di progettazione esecutiva sono da ritenersi ottemperate, mentre quelle concernenti la fase di realizzazione e la fase di esercizio dovranno essere ottemperate in conformità al progetto esecutivo depositato presso questo Assessorato.

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i pareri n. 37/2021 e n. 89/2021 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, nei quali sono esposte le motivazioni della decisione di cui all'art. 1.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti il progetto esecutivo depositato presso questo Assessorato.

Articolo 4

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio del progetto, dovrà verificare che tali fasi si svolgano secondo quanto previsto dal progetto esecutivo depositato presso questo Assessorato.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora dalla realizzazione o dall'esercizio del progetto si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di V.I.A., comunque non imputabili alla mancata ottemperanza da parte del proponente delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A., questo Assessorato, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, potrà ordinare la sospensione della realizzazione o dell'esercizio del progetto e disporre l'adozione di opportune misure correttive.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nei casi in cui al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 5 emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di V.I.A. o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del medesimo provvedimento, questo Assessorato disporrà ai fini della riedizione del procedimento di V.I.A. l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale comprensivo dello studio di incidenza ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando allo scopo al proponente un termine non superiore a 90 (novanta) giorni.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il proponente, prima dell'avvio della fase di esercizio, dovrà trasmettere a questo Assessorato la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte da questo Assessorato.

La suddetta documentazione sarà pubblicata tempestivamente nel Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* <https://si->

vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 1173).

Articolo 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, nel Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1173), ai sensi dell'art. 28 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, **05/05/2021**

Firmato
L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Cod. Procedura: 1173

Classifica: SR01 RIF22

Proponente: Rigenia S.r.l.

Procedimento: Procedura di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle prescrizioni del provvedimento di Valutazione impatto ambientale (VIA), reso con D.A. n. 362/gab del 30/07/2015.

OGGETTO: “Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR)”.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute nel portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 37/2021 del 24/02/2021

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 13 06.2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 con il quale è stato sostituito il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 362/gab del 30/07/2015 con il quale è stato espresso ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- 1) *I materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'impianto di trattamento de quo, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima della realizzazione delle opere;*
- 2) *L'impianto di trattamento dovrà essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro, nonché di una barriera esterna di protezione da realizzarsi con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;*
- 3) *I rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a preventiva analisi, registrata e conservata, finalizzata a stabilire l'ammissibilità del rifiuto stesso al trattamento in relazione al carico inquinante massimo consentito;*
- 4) *Per quanto concerne le tipologie di rifiuti (codici CER) per le quali il committente richiede l'autorizzazione al trattamento, si prescrive che i rifiuti con il codice generico 99 potranno essere accettati all'impianto solo se identificati dal produttore in modo univoco come rifiuti liquidi o fanghi, accompagnati da una descrizione sulla natura del rifiuto e da certificato analitico di caratterizzazione chimico-fisica;*
- 5) *I fanghi in ingresso all'impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati da un elevato contenuto di acqua (>80% p/p);*
- 6) *Nella gestione dell'impianto dovrà essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi. Inoltre andrà evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti e che possono reagire chimicamente tra di loro;*



- 7) *Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrà essere realizzato in modo da evitare la miscelazione di rifiuti liquidi incompatibili e che possono reagire tra di loro. A tal fine il committente dovrà disporre di procedure che consentano di separare e di verificare la compatibilità delle diverse tipologie di rifiuto, tra cui:*
 - *test di compatibilità effettuati preliminarmente alla miscelazione dei diversi rifiuti liquidi;*
 - *sistemi atti ad assicurare che l'eventuale miscela di rifiuti liquidi sia trattata secondo le procedure previste per la componente caratterizzata da maggiore pericolosità;*
 - *conservazione dei risultati dei test, ed in particolare di quelli che hanno portato a reazioni potenzialmente pericolose (aumento di temperatura, produzione di gas o innalzamento di pressione, ecc.), registrazione dei parametri operativi, quali cambio di viscosità, separazione o precipitazione di solidi e di qualsiasi altro parametro rilevante (ad esempio, sviluppo di emissioni osmogene);*
- 8) *Il committente è onerato di adottare tutte le misure per evitare le emissioni diffuse in fase di ricezione, scarico e trattamento dei rifiuti liquidi così come prescritto dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;*
- 9) *Al fine di ridurre le emissioni gassose ed odorigene provenienti dall'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, il committente è onerato, conformemente a quanto previsto dal Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti – Rifiuti liquidi", di prevedere il confinamento delle unità depurative dell'impianto e delle vasche di stabilizzazione ed ispessimento dei fanghi responsabili di emissioni gassose e di aerosol, l'aspirazione ed il successivo trattamento (ad es. mediante biofiltro o scrubber) dell'aria esausta proveniente da tali unità;*
- 10) *I serbatoi contenenti i reagenti chimici quali soda caustica, acido solforico e ipoclorito di sodio, ed i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso dovranno essere posizionati in bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati dotati di adeguato sistema di svuotamento ed aventi volume almeno pari al volume del serbatoio stesso. Nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino dovrà essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e comunque non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità.*
- 11) *I serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dovranno essere opportunamente impermeabilizzati e provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento;*
- 12) *I rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere, previa caratterizzazione, recuperati/smaltiti in idonei impianti autorizzati da individuare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento. Stante la necessità di esaminare soluzioni alternative allo smaltimento in discarica, dovrà essere valutata la possibilità di riutilizzo e recupero di tali rifiuti secondo le vigenti normative in materia;*
- 13) *Il committente dovrà garantire all'interno del reattore biologico condizioni ambientali di pH, temperatura, ossigenazione e carico adeguate. Per assicurare l'efficienza del trattamento è opportuno effettuare periodiche analisi biologiche volte a verificare lo stato di "salute" del fango;*
- 14) *Dovranno essere effettuati controlli periodici dei serbatoi e delle vasche al fine di verificarne l'integrità;*
- 15) *È onere del committente predisporre ed attuare una campagna di rilevazione del rumore in fase di esercizio dalla quale si evinca il rispetto dei valori limite di emissione in base alla vigente normativa. I*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

risultati di tutti i monitoraggi, che saranno eseguiti con metodi certificati da laboratori e strutture accreditate, dovranno essere trasmessi a questo Assessorato e al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio;

- 16) *Per garantire l'affidabilità dell'impianto di depurazione è necessario che il committente esegua, in fase di esercizio, il rilevamento in continuo dei principali parametri qualiquantitativi delle acque mediante, ad esempio, dei sensori multiparametrici collegati ad un sistema centralizzato di telecontrollo che consenta di prevenire eventuali fenomeni disfunzionali dell'impianto;*
- 17) *Dovrà prevedersi un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica a chiusura dell'impianto dell'area;*
- 18) *Il committente dovrà dotare l'impianto di un piano di gestione delle emergenze e di un registro degli incidenti;*
- 19) *Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano dovranno far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. È inoltre necessario attivare le procedure per l'adozione di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS;*

VISTO il D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti recante Autorizzazione Integrata Ambientale al gestore, Rigenia S.r.l., ex art. 29 ter e seguenti per l'installazione IPPC in oggetto,

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 2859 del 17/01/2020 con la quale il proponente ha richiesto al Servizio 1 del D.R.A. la proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. di cui al D.A. n. 362/gab del 30/07/2015 per un periodo di 20 mesi a far data dal 30/07/2020, o, in alternativa, la reitera del suddetto provvedimento di V.I.A.;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 19067 del 08/04/2020, con la quale il proponente, Ditta Rigenia S.r.l., ha trasmesso istanza di verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 6 del citato D.D.G. n. 446 del 31 marzo 2017 nonché dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in oggetto, allegandone il progetto esecutivo;

VISTO il D.A. n. 303/gab del 07/12/2020, con il quale l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha concesso al proponente, ditta Rigenia Srl, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la proroga dell'efficacia temporale del D.A. n. 362/gab del 30/07/2015 per un periodo di 20 mesi a far data dal 30/07/2020, con la condizione che i lavori potranno iniziare solo all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista dall'art. 6 del provvedimento di A.I.A., D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 318 del 05/01/2020, con la quale il proponente in merito al D.A. 303/Gab del 07/12/2020, ha chiesto:

- 1) considerato l'ulteriore termine di proroga *ex lege* previsto dall'art. 103, comma 2, del D.lg. 18/20 come modificato dall'art. 3bis del D.lg. 125/20, di modificare la durata della proroga concessa di 20 mesi a far data dal 30/07/2020, facendola decorrere 90 giorni dopo la cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, quindi al momento 20 mesi a far data dal 01 maggio 2021, portando così l'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. in parola al 01 gennaio 2023;

Commissione Tecnica Specialistica – SR01 RIF22 - "Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR)"



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

2) di espungere dal D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la condizione che prevede che l'inizio dei lavori è subordinato all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista dall'art. 6 del suddetto provvedimento di A.I.A.;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 1518 del 12/01/2021, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha riscontrato la richiesta di cui alla nota prot. A.R.T.A. n. 318 del 05/01/2020, comunicando:

- in merito alla richiesta di proroga di cui al punto 1 della nota in questione, di potere accogliere tale istanza precisando che la concessa proroga di 20 (venti) mesi decorrerà dal 31/03/2021 e cioè dal termine per la realizzazione del progetto calcolato ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020;
- in merito alla richiesta di proroga di cui al punto 2, di non potere accogliere la richiesta in quanto il provvedimento di A.I.A. emesso dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 suddivide la verifica di conformità in due distinte fasi temporali, come di seguito descritto:
 - ✓ la prima, prevista dall'art. 6 e coinvolgente in primis questo Servizio e quindi tutti gli altri Enti competenti poiché al momento della presentazione dell'istanza da parte del proponente il procedimento di A.I.A. era coordinato con quello di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. allora vigente, riguardante la verifica di conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni impartite con gli atti di assenso comunque denominati resi nell'ambito del medesimo procedimento di A.I.A. (cfr. art. 6 del provvedimento di A.I.A., il quale recita che "Il progetto esecutivo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al presente provvedimento dovrà essere redatto e consegnato a questo Dipartimento, al Dipartimento dell'Ambiente e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento ai fini della verifica di conformità. Contestualmente la Ditta dovrà produrre il parere di congruità alle norme antincendio previste dall'art. 3 del D.lgs 151/2011");
 - ✓ la seconda, prevista dall'art. 7 e coinvolgente A.R.P.A. Sicilia e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, riguardante la verifica di conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo (cfr. art. 7 del provvedimento di A.I.A., il quale recita che "Questo dipartimento, Autorità Competente per l'A.I.A., provvederà, successivamente alla comunicazione di inizio dell'attività della produzione dell'impianto, a disporre lo svolgimento da parte della struttura Territoriale ARPA di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, a cui competono i controlli, di una visita ispettiva presso l'area di impianto, al fine di verificare la conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo");

VISTO il D.A. n. 16/Gab del 25/01/2021, con il quale l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha modificato il D.A. n. 303/Gab del 07/12/2020, differendo il termine previsto per la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di gestione rifiuti in oggetto, oggi già differito al 01/05/2021 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020, al 01/01/2023;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 4723 del 27/01/2021, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato al Nucleo di coordinamento di questa CTS che l'efficacia temporale del D.A. n. 303/Gab del 07/12/2020 era stato prorogato al 01/01/2023 dal D.A. n. 16/Gab del 25/01/2021 ed ha richiesto ai sensi dell'art. 3 lettera d) del Decreto A.R.T.A. n. 57/Gab del 28/02/2020 di effettuare con urgenza la verifica di ottemperanza alle



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

prescrizioni del provvedimento di V.I.A. reso con D.A. 362/Gab del 30/07/2015, al fine di potersi esprimere nella CdS di prossima convocazione da parte del Servizio 8 del D.R.A.R.;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 5801 del 01/02/2021, con la quale il Servizio 8 del D.R.A.R. ha convocato la CdS per il giorno 11/02/2021, ai fini della verifica di conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all' A.I.A. resa con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 6219 del 03/02/2021, con la quale il proponente ha trasmesso la “Relazione conformità prescrizioni” in ragione di quanto prescritto all'art 6 del citato D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 Decreto AIA, unitamente al parere ai sensi del D.P.R. 151/2011 dei VVFF di Siracusa sul progetto in oggetto;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 8221 del 11/02/2021, con la quale ARPA Sicilia, in merito all'ottemperanza del proponente alle prescrizioni di cui al D.D.G. n. 446 del 31/03/2017, ha comunicato che:

- la prescrizione n. 50 relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo non sarebbe ottemperata in quanto lo svolgimento della caratterizzazione dei terreni avverrà soltanto in fase di gestione;
- relativamente alla prescrizione n. 51, la richiesta di validare i dati sui campionamenti effettuati nei piezometri con la diretta conseguenza di approvare il PMA *ante operam*, procedura propedeutica all'avvio dei lavori, non può essere accolta in quanto tali attività non sembrerebbero essere state svolte in contraddittorio con ARPA Sicilia;
- le prescrizioni nn. 2, 3, 4, 43, 55, 56, 57 e 58 non possono essere ritenute ottemperate;

LETTI i seguenti elaborati del progetto esecutivo caricati sul portale regionale:

- Relazione conformità prescrizioni
- Relazione Tecnica Generale
- Relazione Tecnica con inserimento prescrizioni AIA comprensiva di VIA nel progetto esecutivo
- Corografia in scala 1:25000
- Stralcio del PRG in scala 1:2000
- Planimetria allegata a relazione tecnica generale
- Planimetria stato di fatto
- Planimetria di progetto generale - Pianta, prospetti e sezioni
- Planimetria rete captazione aria
- Planimetria reti di distribuzione e raccolta
- Planimetrie comparative - autorizzata e progetto esecutivo
- Valutazione impatto acustico
- Eventuale zonizzazione acustica comunale
- Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti
- Relazione Geologica
- Schema a Blocchi
- Piano di dismissione
- Elenco apparecchiature
- Computo metrico estimativo
- Rendering di progetto



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Fotoinserimento dell'intervento
- Posizionamento georeferenziazione Impianto
- Schema di processo
- Schema impianto elettrico
- PMeC approvato da ARPA Siracusa
- Cronoprogramma
- PSC
- Piano di manutenzione
- Allegato di autorizzazione allo scarico dall'ente gestore impianto
- Attestazione presentazione del progetto di valutazione antincendio
- Dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali

CONSIDERATO che relativamente alla conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui al citato D.A. 362/Gab del 30/07/2015, il proponente ha prodotto unicamente un elaborato “Relazione Tecnica con inserimento prescrizioni AIA comprensiva di VIA nel progetto esecutivo”, nel quale l’ottemperanza alle prescrizioni di cui al sopracitato decreto di VIA è stata esaminata nell’ambito di una tabella che fa riferimento esclusivamente alle seguenti condizioni ambientali: n. 1, 8-9, 11, 13, 17, e che in allegato alla nota prot. A.R.T.A. n. 6219 del 03/02/2021 è stata prodotta una “Relazione conformità prescrizioni”, recante apposita tabella con indicazione modalità di ottemperanza alle prescrizioni del citato D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 (A.I.A.);

VALUTATO che l’insieme della documentazione prodotta risulta carente ai fini di una completa ed esaustiva valutazione delle ottemperanze, a partire dallo stesso quadro descrittivo;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione caricata sul portale regionale è possibile rilevare quanto segue:

Condizione ambientale n. 1: *I materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell’impianto di trattamento de quo, se non riutilizzati nell’ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima della realizzazione delle opere;*

CONSIDERATO che dall’analisi della documentazione prodotta non è stato possibile evincere l’ottemperanza del progetto esecutivo alla condizione ambientale in parola. Infatti, il proponente al riguardo dichiara nell’elaborato “Relazione conformità prescrizioni” che: *“Le terre e rocce da scavo previo campionamento saranno smaltite e/o recuperate, ma non riutilizzate in sito”*, senza individuare gli impianti di riferimento e i relativi quantitativi. Peraltro, sempre con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, si rileva che anche ARPA Sicilia, relativamente alla prescrizione n. 50 contenuta nel D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 (A.I.A.), ha dichiarato con la nota prot. A.R.T.A. n. 8221 del 11/02/2021 che la stessa non risulta ottemperata in quanto lo svolgimento della caratterizzazione dei terreni avverrà soltanto in fase di gestione;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 1 non risulta ottemperata;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione ambientale n. 2: *L'impianto di trattamento dovrà essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro, nonché di una barriera esterna di protezione da realizzarsi con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;*

CONSIDERATO che a pag. 4 dell'elaborato "Relazione Tecnica ins. Prescrizioni VIA" si dichiara che l'impianto sul perimetro sarà dotato di una recinzione alta 2 metri e da due file di alberi (la prima di alloro e la seconda di cipressi);

VALUTATO che la condizione ambientale n. 2 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 3: *I rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a preventiva analisi, registrata e conservata, finalizzata a stabilire l'ammissibilità del rifiuto stesso al trattamento in relazione al carico inquinante massimo consentito;*

CONSIDERATO relativamente alla condizione ambientale n. 3 che a pag. 47 della Relazione Tecnica generale si afferma che la procedura di gestione operativa dei rifiuti in ingresso alla piattaforma *de qua* prevede che oltre al controllo del carico in entrata venga effettuato dall'operatore il controllo, unitamente alla verifica dei contenitori dei rifiuti e delle etichette, dei seguenti parametri: pH, conducibilità e temperatura. In caso di difformità fisica e/o di difformità di confezionamento il Responsabile della piattaforma valuta la presa in carico o la resa al produttore in relazione alle possibilità di trattamento e/o smaltimento, al rispetto delle normative ambientali ed igienico – sanitarie, ed agli aspetti connessi alla sicurezza. Al riguardo, nella "Relazione conformità prescrizioni", si dichiara che i rifiuti in ingresso all'impianto saranno sottoposti ad analisi preventiva e che sarà previsto un sistema di conservazione della relativa documentazione;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 3 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 4: *Per quanto concerne le tipologie di rifiuti (codici CER) per le quali il committente richiede l'autorizzazione al trattamento, si prescrive che i rifiuti con il codice generico 99 potranno essere accettati all'impianto solo se identificati dal produttore in modo univoco come rifiuti liquidi o fanghi, accompagnati da una descrizione sulla natura del rifiuto e da certificato analitico di caratterizzazione chimico-fisica;*

CONSIDERATO che nella "Relazione conformità prescrizioni", facendo riferimento alla prescrizione in parola, il proponente dichiara che sarà implementata in fase di gestione una procedura al riguardo per l'accettazione all'impianto di tali rifiuti;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 4 non risulta ottemperata in quanto non ha esplicitato chiaramente le procedure operative per l'accettazione dei rifiuti contrassegnati con il codice generico xx.xx.99, le quali dovranno essere inserite nel "Piano di gestione operativa" sopra indicato;

Condizione ambientale n. 5: *I fanghi in ingresso all'impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati da un elevato contenuto di acqua (>80% p/p).*

CONSIDERATO che al riguardo, nella documentazione prodotta il proponente dichiara che: "L'impianto è in grado di trattare fanghi anche con percentuali di acqua inferiori all'80% p/p. Si garantisce pertanto il trattamento di fanghi con percentuale di acqua inferiore all'80%, purché pompabili", e che la prescrizione



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

in parola prevede che possano essere ammessi all'impianto esclusivamente i fanghi con elevato contenuto di acqua (>80% p/p);

VALUTATO che la condizione ambientale n. 5 non risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 6: *Nella gestione dell'impianto dovrà essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi. Inoltre andrà evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti e che possono reagire chimicamente tra di loro;*

CONSIDERATO che al riguardo, la "Relazione conformità prescrizioni" per la condizione ambientale in questione rileva che non sono previste sostanze volatili in uscita dai rifiuti stoccati presso la piattaforma in progetto. Anche in questo caso, la procedura gestionale prescritta per la gestione dello stoccaggio dei rifiuti liquidi biodegradabili dovrà essere inserita nel "Piano di gestione operativa" sopra richiesto;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 6 non risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 7: *Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrà essere realizzato in modo da evitare la miscelazione di rifiuti liquidi incompatibili e che possono reagire tra di loro. A tal fine il committente dovrà disporre di procedure che consentano di separare e di verificare la compatibilità delle diverse tipologie di rifiuto, tra cui:*

- *test di compatibilità effettuati preliminarmente alla miscelazione dei diversi rifiuti liquidi;*
- *sistemi atti ad assicurare che l'eventuale miscela di rifiuti liquidi sia trattata secondo le procedure previste per la componente caratterizzata da maggiore pericolosità;*
- *conservazione dei risultati dei test, ed in particolare di quelli che hanno portato a reazioni potenzialmente pericolose (aumento di temperatura, produzione di gas o innalzamento di pressione, ecc.), registrazione dei parametri operativi, quali cambio di viscosità, separazione o precipitazione di solidi e di qualsiasi altro parametro rilevante (ad esempio, sviluppo di emissioni osmogene);*

CONSIDERATO che in merito all'ottemperanza a tale prescrizione, il proponente dichiara nella "Relazione conformità prescrizioni" che in fase di ammissione dei rifiuti: *"all'analisi sarà allegata una procedura di accettazione che consenta di gestire correttamente i rifiuti dal loro arrivo per tutte le successive fasi di trattamento"*, senza individuare la procedura prevista dalla prescrizione in esame. Anche tale procedura gestionale dovrà far parte del citato "Piano di gestione operativa";

VALUTATO che la condizione ambientale n. 7 non risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 8: *Il committente è onerato di adottare tutte le misure per evitare le emissioni diffuse in fase di ricezione, scarico e trattamento dei rifiuti liquidi così come prescritto dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.*

CONSIDERATO che in merito all'ottemperanza a tale prescrizione, il proponente dichiara nella "Relazione conformità prescrizioni" che: *"Le fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti sono sempre effettuate al chiuso e tutte le aspirazioni captate"*. Al riguardo, nella Relazione tecnica generale a pag. 182 il proponente riporta che: *"La piattaforma polifunzionale sarà dotata di un impianto di aspirazione e trattamento aeriformi, allo scopo di:*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *ridurre le emissioni fuggitive e diffuse dal capannone principale adibito allo stoccaggio abbattendone i carichi inquinanti;*
- *convogliare ed abbattere i carichi inquinanti degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio liquidi;*
- *convogliare ed abbattere i carichi inquinanti delle emissioni prodotte dalle operazioni di scarico rifiuti liquidi;*
- *convogliare ed abbattere i carichi inquinanti degli sfiati dei reattori di trattamento chimico-fisico, trattamento emulsioni”;*

VALUTATO che la condizione ambientale n. 8 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 9: *Al fine di ridurre le emissioni gassose ed odorigene provenienti dall'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, il committente è onerato, conformemente a quanto previsto dal Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti – Rifiuti liquidi”, di prevedere il confinamento delle unità depurative dell'impianto e delle vasche di stabilizzazione ed ispessimento dei fanghi responsabili di emissioni gassose e di aerosol, l'aspirazione ed il successivo trattamento (ad es. mediante biofiltro o scrubber) dell'aria esausta proveniente da tali unità.*

CONSIDERATO che in merito all'ottemperanza a tale prescrizione, il proponente dichiara nella “Relazione conformità prescrizioni” che: *“Le fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti sono sempre effettuate al chiuso e tutte le aspirazioni captate”*. Nella Relazione Tecnica generale si fa infatti riferimento ad un sistema di abbattimento delle emissioni diffuse nelle sezioni impiantistiche costituito da:

- Condotto di tipo “Venturi” (pre-abbattimento);
- Scrubber per abbattimento con acido solforico (eliminazione sostanze basiche o azotate);
- Scrubber per abbattimento con soda (eliminazione sostanze acide);

VALUTATO che la condizione ambientale n. 9 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 10 e: *I serbatoi contenenti i reagenti chimici quali soda caustica, acido solforico e ipoclorito di sodio, ed i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso dovranno essere posizionati in bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati dotati di adeguato sistema di svuotamento ed aventi volume almeno pari al volume del serbatoio stesso. Nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino dovrà essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e comunque non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità.*

CONSIDERATO che in merito all'ottemperanza a tale prescrizione, il proponente dichiara nella “Relazione conformità prescrizioni” che: *“I serbatoi reagenti sono posti all'interno del bacino di contenimento; i serbatoi di stoccaggio sono trattati all'interno con vernice epossidica sigmaguard CSF 650 o equivalente, dotati di tripla sicurezza anti-traboccamento, con allarme di alto livello, allarme di altissimo livello, misuratore radar. I bacini sono dotati di sistema di raccolta e svuotamento di accidentali sversamenti e/o acque meteoriche”*. Nella Relazione Tecnica generale, a pag. 97, si afferma che il sistema di stoccaggio dei reagenti chimici sarà diverso a seconda dello stato fisico dei prodotti stoccati, prevedendo per lo stoccaggio dei reagenti chimici in soluzione acquosa (cloruro ferrico, acido solforico, perossido di idrogeno, idrossido di sodio) n.4 serbatoi in PEAD ad alta densità di volumetria pari a 30 mc ciascuno, per un volume di stoccaggio totale di 120 mc, tutti dotati di un bacino di contenimento per contenere eventuali sversamenti, mentre per lo

Commissione Tecnica Specialistica – SR01 RIF22 - “Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR)”



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

stoccaggio e dissoluzione di calce in polvere n. 1 silo verticale in acciaio della volumetria di 60 m³. Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso alla piattaforma la documentazione prodotta non chiarisce se i serbatoi dedicati saranno posti anch'essi all'interno di un bacino di contenimento dotato di sistema di svuotamento adeguato ed avente volume pari a quello dello stesso serbatoio di stoccaggio;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 10 non risulta ottemperata poiché il proponente non ha individuato e descritto il sistema di svuotamento né il volume dei relativi bacini di contenimento, sia per i reagenti chimici sia per i rifiuti liquidi in ingresso;

Condizione ambientale n. 11: *I serbatoi destinati allo stoccaggio dei i rifiuti liquidi pericolosi dovranno essere opportunamente impermeabilizzati e provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento;*

CONSIDERATO che in merito all'ottemperanza a tale prescrizione, il proponente dichiara nella "Relazione conformità prescrizioni" che: *"I serbatoi reagenti sono posti all'interno del bacino di contenimento; i serbatoi di stoccaggio sono trattati all'interno con vernice epossidica sigmaguard CSF 650 o equivalente, dotati di tripla sicurezza anti-traboccamento, con allarme di alto livello, allarme di altissimo livello, misuratore radar. I bacini sono dotati di sistema di raccolta e svuotamento di accidentali sversamenti e/o acque meteoriche".* Inoltre, a pag. 62 della Relazione Tecnica Generale si afferma che: *"I rifiuti liquidi pericolosi e non, contenuti in cisternette e fusti, vengono scaricati, se necessario ricondizionati ed infine depositati sulle scaffalature. Per l'eventuale ricondizionamento l'area di stoccaggio è attrezzata per le varie operazioni di travaso con:*

- *pompa volumetrica a membrana, azionata ad aria compressa, per l'effettuazione delle varie operazioni di travaso;*
- *tubazione di collegamento alla rete di captazione aeriformi.*

Inoltre nell'area di travaso è attrezzata per il lavaggio delle cisternette e fusti. È da precisare che ogni scaffale delle seguenti aree di stoccaggio è dotato di vasca per la raccolta di eventuali sversamenti".

VALUTATO che la condizione ambientale n. 11 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 12: *I rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere, previa caratterizzazione, recuperati/smaltiti in idonei impianti autorizzati da individuare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento. Stante la necessità di esaminare soluzioni alternative allo smaltimento in discarica, dovrà essere valutata la possibilità di riutilizzo e recupero di tali rifiuti secondo le vigenti normative in materia;*

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale in parola, il proponente dichiara nella "Relazione conformità prescrizioni" che: *"Prima della messa in esercizio la Ditta provvederà ad individuare gli impianti presso cui smaltire/recuperare i rifiuti prodotti dalle linee depurative".* Inoltre, nella Relazione Tecnica Generale è riportata una tabella riportante i codici EER dei rifiuti prodotti dalle varie sezioni depurative, le quantità attese e le operazioni di trattamento di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VALUTATO che la condizione ambientale n. 12 non risulta ottemperata, in quanto non sono stati individuati puntualmente impianti autorizzati al trattamento di tali rifiuti, né è stata verificata la possibilità di conferire alcuni di questi ad impianti di recupero in alternativa allo smaltimento in discarica;

Commissione Tecnica Specialistica – SR01 RIF22 - "Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR)"



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione ambientale n. 13: *Il committente dovrà garantire all'interno del reattore biologico condizioni ambientali di pH, temperatura, ossigenazione e carico adeguate. Per assicurare l'efficienza del trattamento è opportuno effettuare periodiche analisi biologiche volte a verificare lo stato di "salute" del fango;*

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale sopra riportata, il proponente dichiara nella "Relazione di conformità prescrizioni" che: *"L'impianto sarà dotato di misuratori in continuo che garantiranno costantemente la misura dei parametri necessari al controllo del processo, i valori registrati saranno riportati sulla supervisione dell'impianto con registrazione dei trend";*

VALUTATO che la condizione ambientale n. 13 non risulta ottemperata, in quanto il proponente non ha previsto nel progetto esecutivo la procedura prescritta di verifica dello stato di salute biologica del "fango", con le relative tempistiche;

Condizione ambientale n. 14: *Dovranno essere effettuati controlli periodici dei serbatoi e delle vasche al fine di verificarne l'integrità;*

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale sopra riportata, il proponente dichiara nella "Relazione di conformità prescrizioni" che: *"Sarà previsto idoneo registro di manutenzione che contempla sia le apparecchiature dinamiche sia quelle statiche".* Inoltre, nel Piano di Manutenzione prodotto dal proponente si afferma che mensilmente saranno ispezionate tutte le componenti dell'impianto;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 14 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 15: *È onere del committente predisporre ed attuare una campagna di rilevazione del rumore in fase di esercizio dalla quale si evinca il rispetto dei valori limite di emissione in base alla vigente normativa. I risultati di tutti i monitoraggi, che saranno eseguiti con metodi certificati da laboratori e strutture accreditate, dovranno essere trasmessi a questo Assessorato e al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio;*

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale sopra riportata, il proponente dichiara nella "Relazione di conformità prescrizioni" che: *"In fase di gestione si procederà ad idonea campagna di rilevazione per come da prescrizione".* Nel dettaglio, nella Relazione Tecnica generale a pag. 174 il proponente afferma che *"Per una valutazione complessiva delle emissioni sonore sarà comunque realizzato con cadenza biennale, un monitoraggio ambientale ai sensi della L. 447/91 tendente a valutare il clima acustico prodotto in ambiente esterno. Inoltre a tutela della salute dei lavoratori sarà svolta con periodicità triennale la valutazione del rischio rumore D.lgs. 195/06";*

VALUTATO che la condizione ambientale n. 15 non risulta ottemperabile nella fase di progettazione esecutiva, in quanto riferita ad attività di monitoraggio da condurre durante la fase di esercizio dell'impianto;

Condizione ambientale n. 16: *Per garantire l'affidabilità dell'impianto di depurazione è necessario che il committente esegua, in fase di esercizio, il rilevamento in continuo dei principali parametri qual-quantitativi delle acque mediante, ad esempio, dei sensori multiparametrici collegati ad un sistema centralizzato di telecontrollo che consenta di prevenire eventuali fenomeni disfunzionali dell'impianto;*

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale sopra riportata, il proponente dichiara nella "Relazione di conformità prescrizioni" che: *"Sarà installato un sistema di controllo dei parametri*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

essenziali collegati alla supervisione dell'impianto con registrazione dei trend". Inoltre, nella stessa Relazione Tecnica generale, a pag. 52, il proponente afferma che è prevista l'installazione di un programma informatico di supervisione dell'impianto, mentre a pag. 76 dichiara che per l'effettuazione ed il controllo dei trattamenti previsti, sono a disposizione degli operatori addetti, strumenti portatili per il controllo del pH, della temperatura e del potenziale Redox chiamati controller multi-parametrici;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 16 non risulta ottemperata, in quanto la piattaforma *de qua* non risulta dotata di un rilevamento in continuo dei principali parametri quali quantitativi dei reflui sottoposti al trattamento;

Condizione ambientale n. 17: *Dovrà prevedersi un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica a chiusura dell'impianto dell'area;*

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale sopra riportata, il proponente dichiara nella "Relazione di conformità prescrizioni" che nell'ambito del progetto definitivo è stato prodotto un Piano di ripristino. Dall'esame del Piano di dismissione delle sezioni impiantistiche si evince che è prevista la rimozione e bonifica di tutti gli impianti al fine di restituire il sito alla propria destinazione;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 17 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 18: *Il committente dovrà dotare l'impianto di un piano di gestione delle emergenze e di un registro degli incidenti;*

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale sopra riportata, il proponente dichiara nella "Relazione di conformità prescrizioni" che: *"Il piano di gestione emergenze prevede diverse procedure in ossequio alla prescrizione di cui in parola. Segnatamente: procedura prevista nel sistema gestione ambientale – piano emergenza lavoratori ex D.Lgs. 81/08 – piano emergenza prevenzione incendi dolosi (decreto mille proroghe). Sarà redatto e trasmesso a chi di competenza prima dell'avvio dell'impianto";*

VALUTATO che la condizione ambientale n. 18 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 19 *Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano dovranno far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. È inoltre necessario attivare le procedure per l'adozione di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS;*

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale sopra riportata, il proponente dichiara nella "Relazione di conformità prescrizioni" che: *"Sarà adottato un sistema di gestione cui il gestore si atterrà. È inoltre prevista l'adesione al sistema EMAS";*

VALUTATO che la condizione ambientale n. 19 non è ottemperabile in fase di progettazione esecutiva, in quanto dovrà essere ottemperata prima o durante la fase di esercizio dell'impianto;

VALUTATO in conclusione che le sopra riportate condizioni ambientali (VIA) di cui al D.A. n. 362/gab del 30/07/2015 risultano tutte ottemperate, ad eccezione:

- della n. 1,4,5,6,7, 10, 12, 13 e 16, le quali non risultano ottemperate;
- delle 15 e 19, le quali non risultano ottemperabili in questa fase poiché riferite alla fase di esercizio dell'impianto;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

RITIENE

in merito alle prescrizioni VIA di cui al D.A. n. 362/gab del 30/07/2015, la cui efficacia temporale è stata prorogata dal D.A. n. 303/gab del 07/12/2020, per come modificato dal D.A. n. 16/Gab del 25/01/2021, relativo al progetto esecutivo “Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR)”:

- **ottemperate** le condizioni ambientali nn. 2, 3, 8, 9, 11, 14, 17, 18;
- **non ottemperate** le condizioni ambientali n. 1,4,5,6,7, 10, 12, 13 e 16;
- **non ottemperabili** le condizioni ambientali n. 15 e 19 in quanto riferite alla fase di esercizio.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Cod. Procedura: 1173

Classifica: SR01 RIF22

Proponente: Rigenia S.r.l.

Procedimento: Procedura di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle prescrizioni del provvedimento di Valutazione impatto ambientale (VIA), reso con D.A. n. 362/gab del 30/07/2015.

OGGETTO: “Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR)”.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute nel portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 89/2021 del 14/04/2021

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 13 06.2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

Commissione Tecnica Specialistica – SR01 RIF22 - “Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR)”



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 con il quale è stato sostituito il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 362/gab del 30/07/2015 con il quale è stato espresso ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- 1) *I materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'impianto di trattamento de quo, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima della realizzazione delle opere;*
- 2) *L'impianto di trattamento dovrà essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro, nonché di una barriera esterna di protezione da realizzarsi con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;*
- 3) *I rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a preventiva analisi, registrata e conservata, finalizzata a stabilire l'ammissibilità del rifiuto stesso al trattamento in relazione al carico inquinante massimo consentito;*
- 4) *Per quanto concerne le tipologie di rifiuti (codici CER) per le quali il committente richiede l'autorizzazione al trattamento, si prescrive che i rifiuti con il codice generico 99 potranno essere accettati all'impianto solo se identificati dal produttore in modo univoco come rifiuti*



liquidi o fanghi, accompagnati da una descrizione sulla natura del rifiuto e da certificato analitico di caratterizzazione chimico-fisica;

- 5) *I fanghi in ingresso all'impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati da un elevato contenuto di acqua (>80% p/p);*
- 6) *Nella gestione dell'impianto dovrà essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi. Inoltre andrà evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti e che possono reagire chimicamente tra di loro;*
- 7) *Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrà essere realizzato in modo da evitare la miscelazione di rifiuti liquidi incompatibili e che possono reagire tra di loro. A tal fine il committente dovrà disporre di procedure che consentano di separare e di verificare la compatibilità delle diverse tipologie di rifiuto, tra cui:*
 - *test di compatibilità effettuati preliminarmente alla miscelazione dei diversi rifiuti liquidi;*
 - *sistemi atti ad assicurare che l'eventuale miscela di rifiuti liquidi sia trattata secondo le procedure previste per la componente caratterizzata da maggiore pericolosità;*
 - *conservazione dei risultati dei test, ed in particolare di quelli che hanno portato a reazioni potenzialmente pericolose (aumento di temperatura, produzione di gas o innalzamento di pressione, ecc.), registrazione dei parametri operativi, quali cambio di viscosità, separazione o precipitazione di solidi e di qualsiasi altro parametro rilevante (ad esempio, sviluppo di emissioni osmogene);*
- 8) *Il committente è onerato di adottare tutte le misure per evitare le emissioni diffuse in fase di ricezione, scarico e trattamento dei rifiuti liquidi così come prescritto dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;*
- 9) *Al fine di ridurre le emissioni gassose ed odorigene provenienti dall'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, il committente è onerato, conformemente a quanto previsto dal Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti – Rifiuti liquidi", di prevedere il confinamento delle unità depurative dell'impianto e delle vasche di stabilizzazione ed ispessimento dei fanghi responsabili di emissioni gassose e di aerosol, l'aspirazione ed il successivo trattamento (ad es. mediante biofiltro o scrubber) dell'aria esausta proveniente da tali unità;*
- 10) *I serbatoi contenenti i reagenti chimici quali soda caustica, acido solforico e ipoclorito di sodio, ed i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso dovranno essere posizionati in bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati dotati di adeguato sistema di svuotamento ed aventi volume almeno pari al volume del serbatoio stesso. Nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino dovrà essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e comunque non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- 11) I serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dovranno essere opportunamente impermeabilizzati e provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento;*
- 12) I rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere, previa caratterizzazione, recuperati/smaltiti in idonei impianti autorizzati da individuare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento. Stante la necessità di esaminare soluzioni alternative allo smaltimento in discarica, dovrà essere valutata la possibilità di riutilizzo e recupero di tali rifiuti secondo le vigenti normative in materia;*
- 13) Il committente dovrà garantire all'interno del reattore biologico condizioni ambientali di pH, temperatura, ossigenazione e carico adeguate. Per assicurare l'efficienza del trattamento è opportuno effettuare periodiche analisi biologiche volte a verificare lo stato di "salute" del fango;*
- 14) Dovranno essere effettuati controlli periodici dei serbatoi e delle vasche al fine di verificarne l'integrità;*
- 15) È onere del committente predisporre ed attuare una campagna di rilevazione del rumore in fase di esercizio dalla quale si evinca il rispetto dei valori limite di emissione in base alla vigente normativa. I risultati di tutti i monitoraggi, che saranno eseguiti con metodi certificati da laboratori e strutture accreditate, dovranno essere trasmessi a questo Assessorato e al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio;*
- 16) Per garantire l'affidabilità dell'impianto di depurazione è necessario che il committente esegua, in fase di esercizio, il rilevamento in continuo dei principali parametri qualitativi e quantitativi delle acque mediante, ad esempio, dei sensori multiparametrici collegati ad un sistema centralizzato di telecontrollo che consenta di prevenire eventuali fenomeni disfunzionali dell'impianto;*
- 17) Dovrà prevedersi un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica a chiusura dell'impianto dell'area;*
- 18) Il committente dovrà dotare l'impianto di un piano di gestione delle emergenze e di un registro degli incidenti;*
- 19) Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano dovranno far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. È inoltre necessario attivare le procedure per l'adozione di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS;*

VISTO il D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti recante Autorizzazione Integrata Ambientale al gestore, Rigenia S.r.l., ex art. 29 ter e seguenti per l'installazione IPPC in oggetto,

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 2859 del 17/01/2020 con la quale il proponente ha richiesto al Servizio 1 del D.R.A. la proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. di cui al D.A.

Commissione Tecnica Specialistica – SR01 RIF22 - "Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR)"



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

n. 362/gab del 30/07/2015 per un periodo di 20 mesi a far data dal 30/07/2020, o, in alternativa, la reitera del suddetto provvedimento di V.I.A.;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 19067 del 08/04/2020, con la quale il proponente, Ditta Rigenia S.r.l., ha trasmesso istanza di verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 6 del citato D.D.G. n. 446 del 31 marzo 2017 nonché dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in oggetto, allegandone il progetto esecutivo;

VISTO il D.A. n. 303/gab del 07/12/2020, con il quale l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha concesso al proponente, ditta Rigenia Srl, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la proroga dell'efficacia temporale del D.A. n. 362/gab del 30/07/2015 per un periodo di 20 mesi a far data dal 30/07/2020, con la condizione che i lavori potranno iniziare solo all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista dall'art. 6 del provvedimento di A.I.A., D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 318 del 05/01/2020, con la quale il proponente in merito al D.A. 303/Gab del 07/12/2020, ha chiesto:

- 1) considerato l'ulteriore termine di proroga *ex lege* previsto dall'art. 103, comma 2, del D.lg. 18/20 come modificato dall'art. 3bis del D.lg. 125/20, di modificare la durata della proroga concessa di 20 mesi a far data dal 30/07/2020, facendola decorrere 90 giorni dopo la cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, quindi al momento 20 mesi a far data dal 01 maggio 2021, portando così l'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. in parola al 01 gennaio 2023;
- 2) di espungere dal D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la condizione che prevede che l'inizio dei lavori è subordinato all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista dall'art. 6 del suddetto provvedimento di A.I.A.;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 1518 del 12/01/2021, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha riscontrato la richiesta di cui alla nota prot. A.R.T.A. n. 318 del 05/01/2020, comunicando:

- in merito alla richiesta di proroga di cui al punto 1 della nota in questione, di potere accogliere tale istanza precisando che la concessa proroga di 20 (venti) mesi decorrerà dal 31/03/2021 e cioè dal termine per la realizzazione del progetto calcolato ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020;
- in merito alla richiesta di proroga di cui al punto 2, di non potere accogliere la richiesta in quanto il provvedimento di A.I.A. emesso dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 suddivida la verifica di conformità in due distinte fasi temporali, come di seguito descritto:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- ✓ la prima, prevista dall'art. 6 e coinvolgente in primis questo Servizio e quindi tutti gli altri Enti competenti poiché al momento della presentazione dell'istanza da parte del proponente il procedimento di A.I.A. era coordinato con quello di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. allora vigente, riguardante la verifica di conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni impartite con gli atti di assenso comunque denominati resi nell'ambito del medesimo procedimento di A.I.A. (cfr. art. 6 del provvedimento di A.I.A., il quale recita che “Il progetto esecutivo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al presente provvedimento dovrà essere redatto e consegnato a questo Dipartimento, al Dipartimento dell'Ambiente e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento ai fini della verifica di conformità. Contestualmente la Ditta dovrà produrre il parere di congruità alle norme antincendio previste dall'art. 3 del D.lgs 151/2011”);
- ✓ la seconda, prevista dall'art. 7 e coinvolgente A.R.P.A. Sicilia e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, riguardante la verifica di conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo (cfr. art. 7 del provvedimento di A.I.A., il quale recita che “Questo dipartimento, Autorità Competente per l'A.I.A., provvederà, successivamente alla comunicazione di inizio dell'attività della produzione dell'impianto, a disporre lo svolgimento da parte della struttura Territoriale ARPA di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, a cui competono i controlli, di una visita ispettiva presso l'area di impianto, al fine di verificare la conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo”);

VISTO il D.A. n. 16/Gab del 25/01/2021, con il quale l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha modificato il D.A. n. 303/Gab del 07/12/2020, differendo il termine previsto per la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di gestione rifiuti in oggetto, oggi già differito al 01/05/2021 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020, al 01/01/2023;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 4723 del 27/01/2021, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato al Nucleo di coordinamento di questa CTS che l'efficacia temporale del D.A. n. 303/Gab del 07/12/2020 era stato prorogato al 01/01/2023 dal D.A. n. 16/Gab del 25/01/2021 ed ha richiesto ai sensi dell'art. 3 lettera d) del Decreto A.R.T.A. n. 57/Gab del 28/02/2020 di effettuare con urgenza la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di V.I.A. reso con D.A. 362/Gab del 30/07/2015, al fine di potersi esprimere nella CdS di prossima convocazione da parte del Servizio 8 del D.R.A.R.;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 5801 del 01/02/2021, con la quale il Servizio 8 del D.R.A.R. ha convocato la CdS per il giorno 11/02/2021, ai fini della verifica di conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'A.I.A. resa con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 6219 del 03/02/2021, con la quale il proponente ha trasmesso la “Relazione conformità prescrizioni” in ragione di quanto prescritto all’art 6 del citato D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 Decreto AIA, unitamente al parere ai sensi del D.P.R. 151/2011 dei VVFF di Siracusa sul progetto in oggetto;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 8221 del 11/02/2021, con la quale ARPA Sicilia, in merito all’ottemperanza del proponente alle prescrizioni di cui al D.D.G. n. 446 del 31/03/2017, ha comunicato che:

- la prescrizione n. 50 relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo non sarebbe ottemperata in quanto lo svolgimento della caratterizzazione dei terreni avverrà soltanto in fase di gestione;
- relativamente alla prescrizione n. 51, la richiesta di validare i dati sui campionamenti effettuati nei piezometri con la diretta conseguenza di approvare il PMA *ante operam*, procedura propedeutica all’avvio dei lavori, non può essere accolta in quanto tali attività non sembrerebbero essere state svolte in contraddittorio con ARPA Sicilia;
- le prescrizioni nn. 2, 3, 4, 43, 55, 56, 57 e 58 non possono essere ritenute ottemperate;

VISTO il parere n. 37/2021 del 24/02/2021, con il quale questa CTS, in merito alle prescrizioni VIA di cui al D.A. n. 362/gab del 30/07/2015, la cui efficacia temporale è stata prorogata dal D.A. n. 303/gab del 07/12/2020, per come modificato dal D.A. n. 16/Gab del 25/01/2021, relativo al progetto esecutivo “Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR)”, ha ritenuto:

- ottemperate le condizioni ambientali nn. 2, 3, 8, 9, 11, 14, 17, 18;
- non ottemperate le condizioni ambientali n. 1,4,5,6,7, 10, 12, 13 e 16;
- non ottemperabili le condizioni ambientali n. 15 e 19 in quanto riferite alla fase di esercizio

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 12638 del 02/03/2021, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha trasmesso al proponente il parere sopracitato n. 37/2021 del 24/02/2021, al fine di consentire, entro il termine di 30 giorni, di produrre ogni documentazione integrativa utile al superamento delle inottemperanze parziali e totali evidenziate nel medesimo parere;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 16619 del 18/03/2021, con la quale ARPA Sicilia ha rappresentato che:

- il superamento delle CSC per alcuni parametri indicato dal gestore IPPC conferma il chimismo tipico delle acque sotterranee determinato da sorgenti diffuse per come già rilevato dagli studi nel tempo effettuati da ARPA Sicilia “Acque sotterranee in Sicilia – Monitoraggio e valutazione dello stato chimico – 2018”;
- per il corpo idrico sotterraneo “Piana di Augusta – Priolo” la condizione rilevata è qualificata come “scarso”;
- tale condizione idrochimica è confermata dalle attività svolte dal proponente, in contraddittorio con la stessa ARPA Sicilia, durante il Piano di Monitoraggio Ambientale ante-operam;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 19332 del 31/03/2021, con la quale il proponente, Rigenia Srl, ha trasmesso la Relazione Tecnica di riscontro del sopracitato parere CTS n. 37/2021;

LETTA la sopracitata Relazione Tecnica di riscontro del parere CTS n. 37/2021 del 24/02/2021;

CONSIDERATO che dall'esame della sopracitata Relazione Tecnica di riscontro del parere CTS n. 37/2021 del 24/02/2021, relativa alle condizioni ambientali nn. 1,4,5,6,7, 10, 12, 13 e 16, di cui al Decreto A.R.T.A. n. 362/gab del 30/07/2015, ritenute non ottemperate nel citato parere CTS n. 37/2021, è possibile rilevare quanto segue:

Condizione ambientale n. 1: *I materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'impianto di trattamento de quo, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima della realizzazione delle opere;*

CONSIDERATO che con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, ARPA Sicilia, relativamente alla prescrizione n. 50 contenuta nel D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 (A.I.A.), ha dichiarato con la nota prot. A.R.T.A. n. 8221 del 11/02/2021 che la stessa non risulta ottemperata in quanto lo svolgimento della caratterizzazione dei terreni avverrà soltanto in fase di gestione;

CONSIDERATO che in merito alla condizione ambientale n. 1 il proponente nella sopracitata Relazione Tecnica di riscontro del parere CTS n. 37/2021 del 24/02/2021 afferma che: *“Nell'ambito del PMC Ante Operam trasmesso anche a codesto Dipartimento giusta nota pec n.prot 01/2021 del 07/01/2021 sono state già condotte delle analisi sui terreni oggetto di scavo ai fini della caratterizzazione. Le terre e rocce da scavo che si prevede possano prodursi durante i lavori di realizzazione della piattaforma (CER 170504) risultano pari a circa 10.000 tonn. Le stesse verranno avviate al recupero presso l'impianto ECOIN srl giusta disponibilità che si allega. Nella fase di gestione qualora richiesto dall'ente competente (ARPA), potranno rieffettuarsi le analisi di caratterizzazione che, qualora come logico attendersi confermeranno l'esito cristallizzato ad oggi nel PMC Ante Operam, comporteranno lo svolgimento dell'avvio a recupero.”;*

VALUTATO che le terre e rocce da scavo provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'impianto di trattamento *de quo* saranno avviate al recupero presso l'impianto ECOIN srl;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 1 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 4: *Per quanto concerne le tipologie di rifiuti (codici CER) per le quali il committente richiede l'autorizzazione al trattamento, si prescrive che i rifiuti con il codice generico 99 potranno essere accettati all'impianto solo se identificati dal produttore in modo univoco come rifiuti liquidi o fanghi, accompagnati da una descrizione sulla natura del rifiuto e da certificato analitico di caratterizzazione chimico-fisica;*



CONSIDERATO che in merito alla condizione ambientale n. 4 il proponente nella sopracitata Relazione Tecnica di riscontro del parere CTS n. 37/2021 del 24/02/2021 ha riportato la procedura gestionale per l'accettazione del Codice EER generico 99, la quale sarà parte integrante del Piano di gestione operativa e prevede in fase di accettazione all'impianto dei rifiuti identificati con il codice generico 99, che il produttore:

- presenti un campione rappresentativo del rifiuto di almeno Lt. 2;
- rediga la scheda del rifiuto con gli allegati indicati;
- trasmetta tutta la documentazione alla Rigenia srl;

Successivamente, una volta ricevuta tutta la documentazione, la procedura operativa in descrizione prevede che il laboratorio interno esegua le analisi per verificare la rispondenza tra il campione presentato e l'analisi riportata dal cliente. Dopo la verifica, saranno effettuate prove di trattamento per stabilire le modalità di gestione del rifiuto e il relativo costo. Infine, il proponente provvederà ad emettere l'Omologa assegnando al campione un numero identificativo permanente e il cliente, a questo punto, procederà con il conferimento del rifiuto presso l'impianto. All'arrivo del rifiuto con mezzo idoneo, lo stesso sarà nuovamente controllato per verificare la rispondenza con il campione omologato e successivamente scaricato secondo quanto stabilito al momento dell'emissione dell'omologa.

VALUTATO che il proponente ha previsto una procedura di accettazione dei rifiuti classificati con il codice generico 99, la quale prevede per tali rifiuti in entrata all'impianto che il produttore presenti una documentazione descrittiva del rifiuto conferito unitamente ad un campione di almeno 2 litri dello stesso, il quale sarà analizzato da un laboratorio interno per verificare la corrispondenza del campione a quanto dichiarato nella certificazione allegata al rifiuto;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 4 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 5: *I fanghi in ingresso all'impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati da un elevato contenuto di acqua (>80% p/p).*

CONSIDERATO che riguardo a tale condizione ambientale, il proponente nella sopracitata Relazione Tecnica afferma che "La prescrizione di che trattasi va "precisata" e definita rispetto alla pratica gestionale ed normativa corrente alla luce della quale si rassegna:

1. *I fanghi con elevati contenuti di acqua (superiore all'80%) possono essere riferiti solo a fanghi biologici in quanto gli stessi con percentuale inferiore di acqua risulterebbero fangosi palabili, quindi con stato fisico solido.*
2. *I fanghi di natura prevalentemente inorganica, diversi dunque da quelli biologici, con un contenuto di acqua inferiore all'80% risultano invece perfettamente pompabili e pertanto caratterizzati da uno stato fisico liquido.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Essendo l'impianto progettato ed autorizzato a trattare rifiuti liquidi, si ritiene corretto ed in linea alla normativa di settore poter ritirare i rifiuti di cui al Punto 2, fermo restando lo stato fisico liquido, limitando pertanto la prescrizione n.5 ai soli fanghi elencati al punto 1 ovvero a quelli biologici, ovvero non verranno accettati in impianto fanghi biologici con contenuti d'acqua < 80%.";

CONSIDERATO che il proponente ha riportato nella suddetta Relazione Tecnica anche le modalità di accettazione dei rifiuti liquidi in entrata all'impianto, rilevando che tale procedura sarà parte integrante del Piano Operativo di Gestione unitamente a tutte le altre redatte prima dell'avviamento dell'impianto e faranno parte Sistema di Qualità Aziendale;

VALUTATO che secondo quanto dichiarato dal proponente nella Relazione Tecnica non saranno accettati in impianto fanghi con contenuto d'acqua minore di 80% p/p, e che tale previsione sarà parte integrante del Piano Operativo di Gestione;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 5 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 6: *Nella gestione dell'impianto dovrà essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi. Inoltre andrà evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti e che possono reagire chimicamente tra di loro;*

Condizione ambientale n. 7: *Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrà essere realizzato in modo da evitare la miscelazione di rifiuti liquidi incompatibili e che possono reagire tra di loro. A tal fine il committente dovrà disporre di procedure che consentano di separare e di verificare la compatibilità delle diverse tipologie di rifiuto, tra cui:*

- *test di compatibilità effettuati preliminarmente alla miscelazione dei diversi rifiuti liquidi;*
- *sistemi atti ad assicurare che l'eventuale miscela di rifiuti liquidi sia trattata secondo le procedure previste per la componente caratterizzata da maggiore pericolosità;*
- *conservazione dei risultati dei test, ed in particolare di quelli che hanno portato a reazioni potenzialmente pericolose (aumento di temperatura, produzione di gas o innalzamento di pressione, ecc.), registrazione dei parametri operativi, quali cambio di viscosità, separazione o precipitazione di solidi e di qualsiasi altro parametro rilevante (ad esempio, sviluppo di emissioni osmogene);*

CONSIDERATO che in merito all'ottemperanza a tali prescrizioni, il proponente dichiara nella medesima "Relazione Tecnica" che: *"I rifiuti in ingresso all'impianto saranno stoccati negli appositi serbatoi o inviati al trattamento. Se stoccati, saranno registrati in modo da poter risalire in qualsiasi momento alla loro identificazione. I rifiuti stoccati saranno inviati a trattamento entro e*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

non oltre 30 giorni dal loro conferimento. I rifiuti liquidi organici biodegradabili saranno avviati a trattamento al massimo entro cinque giorni dal loro conferimento.

La miscelazione in fase di Raggruppamento preliminare - Stoccaggio preliminare -Trattamento chimico fisico e biologico sarà finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, nel rispetto dei seguenti principi:

- *non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;*
- *non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione, etc.;*
- *sarà effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite;*
- *le operazioni previste per i trattamenti sopra riportati di scambio R12 oppure raggruppamento D13 verranno riportate sul registro interno delle miscele, denominato "Schede / Registro di miscelazione", con pagine numerate in modo progressivo e vidimate da ARPA; nelle suddette registrazioni si farà riferimento alle precedenti operazioni di carico.*

Sulle singole schede saranno indicati:

- a) le tipologie dei rifiuti (codici C.E.R.) costitutivi della miscela.*
- b) le quantità dei rifiuti miscelati — per quelli pericolosi sarà indicata anche la classe di rischio di cui all'Allegato I: Parte IV del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento/smaltimento finale.*
- c) il codice C.E.R. attribuito alla -miscela risultante.*
- d) al formulario (FIR) di trasporto di miscele di rifiuti in uscita dall'impianto sarà sempre allegata la scheda di miscelazione.*
- e) sul formulario, nello spazio note, sarà riportata la dicitura "Scheda di miscelazione allegata".*
- f) il codice della miscela di rifiuti ottenuta verrà individuato, così come prescritto dal D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. a partire dalla famiglia di codici CER 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento rifiuti.*
- g) le operazioni di miscelazione saranno realizzate previo accertamento preliminare della fattibilità delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche effettuate sulla natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli stessi tra di loro, il tutto certificato da un tecnico abilitato mediante analisi chimico-fisiche e prove di laboratorio.*
- h) il Tecnico Responsabile provvederà ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche, riportandolo nell'apposito Registro di miscelazione.*
- i) La miscelazione non potrà dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti e, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36 de.1.13 gennaio 2003 ss.mm.ii, non saranno diluiti o miscelati rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità per il successivo smaltimento fuori sito.*

Inoltre, non sarà effettuata, attraverso la miscelazione tra rifiuti l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

compatibili a una destinazione di recupero. Pertanto l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati al recupero saranno realizzati solo su rifiuti che già singolarmente presenteranno le caratteristiche di idoneità per riutilizzo individuato e dopo che saranno state eseguite le verifiche di compatibilità per la miscelazione.

L'utilità della miscelazione, quando in deroga, sarà adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque non saranno avviate al recupero mediante operazione R10 (spandimento sul suolo) le miscele di rifiuti ottenute da operazioni di miscelazione in deroga. Ogni miscela ottenuta sarà registrata sul Registro di Miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata. Le miscele dei rifiuti eventualmente in uscita dall'impianto saranno conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui i punti da R1 a R11. I rifiuti aventi codice CER con le ultime due cifre finali pari a ... 99 e ... 98 non saranno ammessi a miscelazione.

Inoltre, in caso di miscelazioni in deroga; autorizzata ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., saranno rispettate anche le seguenti prescrizioni integrative:

- j) il rifiuto sarà preventivamente controllato a cura del Responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuti per verificarne la compatibilità chimico-fisica.*
- k) sul Registro di miscelazione saranno riportati, oltre a quelli previsti per le miscelazioni non in deroga anche la tipologia e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela dei rifiuti ottenuta.*
- l) le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche.*
- m) la data e gli esiti delle prove di miscelazione (anche quelle con esiti negativi).*
- n) annotazioni di rilievo relative alle operazioni di miscelazione con caratterizzazione mediante analisi chimica di ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione prima del loro avviamento a impianto di recupero/smaltimento con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.*

Infine,

- 1. Non sarà consentita la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti, ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi;*
- 2. le miscelazioni in deroga ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. saranno effettuate tra rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili, secondo gruppi di miscelazione ben definiti. I singoli rifiuti, costituenti la miscela, saranno caratterizzati da caratteristiche di pericolosità (classi HP) compatibili, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.*
- 3. Non sono ammissibili miscele di rifiuti molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi, ...), anche in funzione del, destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

combustibili con destino R1/D10, rifiuti organici con destino R5, rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti con destino D9, acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2, ...).

4. *i rifiuti oleosi, in quanto soggetti alle disposizioni del D. M. 392/1996 e secondo quanto previsto dall'art. 216 bis comma 2 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. non saranno miscelati con rifiuti di natura differente e, sedi natura/stato fisico diversa (fanghi, morchie, oli, emulsioni, oli e grassi biodegradabili, filtri dell'olio) saranno gestiti separatamente per natura/stato fisico. La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero.*
5. *I rifiuti raggruppati o premiscelati in altri impianti, non saranno sottoposti a miscelazione, in quanto provenienti da un'attività di trattamento rifiuti per essere destinati ad un recupero/smaltimento definitivi”.*

CONSIDERATO che la suddetta procedura sarà inserita nel sia “Piano di gestione operativa” sia nel sistema di qualità aziendale;

VALUTATO che secondo quanto dichiarato dal proponente nella Relazione Tecnica:

- I rifiuti liquidi organici biodegradabili saranno avviati a trattamento al massimo entro cinque giorni dal loro conferimento;
- La miscelazione in fase di Raggruppamento preliminare - Stoccaggio preliminare -Trattamento chimico fisico e biologico non sarà effettuata con rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici o molesti e a reazioni, in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione, etc.;
- Le operazioni di miscelazione saranno realizzate previo accertamento preliminare della fattibilità delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche effettuate sulla natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli stessi tra di loro, il tutto certificato da un tecnico abilitato mediante analisi chimico-fisiche e prove di laboratorio;
- L'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati al recupero saranno realizzati solo su rifiuti che già singolarmente presenteranno le caratteristiche di idoneità per riutilizzo individuato e dopo che saranno state eseguite le verifiche di compatibilità per la miscelazione. In caso di miscelazioni in deroga; autorizzata ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., saranno rispettate anche le seguenti prescrizioni integrative:
 - ✓ il rifiuto sarà preventivamente controllato a cura del Responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuti per verificarne la compatibilità chimico-fisica;
 - ✓ sul Registro di miscelazione saranno riportati, oltre a quelli previsti per le miscelazioni non in deroga anche la tipologia e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela dei rifiuti ottenuta;
 - ✓ le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche;
 - ✓ la data e gli esiti delle prove di miscelazione (anche quelle con esiti negativi);



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- ✓ annotazioni di rilievo relative alle operazioni di miscelazione con caratterizzazione mediante analisi chimica di ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione prima del loro avviamento a impianto di recupero/smaltimento con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo;

VALUTATO che le condizioni ambientali nn. 6 e 7 risultano ottemperate;

Condizione ambientale n. 10 e: *I serbatoi contenenti i reagenti chimici quali soda caustica, acido solforico e ipoclorito di sodio, ed i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso dovranno essere posizionati in bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati dotati di adeguato sistema di svuotamento ed aventi volume almeno pari al volume del serbatoio stesso. Nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino dovrà essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e comunque non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità.*

CONSIDERATO che in merito all'ottemperanza a tale prescrizione, il proponente riporta nella "Relazione Tecnica" quanto segue:

"Descrizione del sistema di svuotamento e volume dei bacini di contenimento per i reagenti chimici e i rifiuti liquidi in ingresso":

- 1. La pavimentazione di ogni bacino è realizzata in pendenza ed è dotata di rete di raccolta acque che convogliano verso un pozzetto nel quale è posizionata una pompa che estrae gli eventuali sversamenti e/o le acque piovane. La pompa viene attivata manualmente dopo aver eseguito le analisi chimiche che attestano la qualità dell'acqua al suo interno.*
- 2. I serbatoi dei reagenti chimici: cloruro ferrico, acqua ossigenata, soda ed acido solforico, sono tutti posti all'interno di un unico bacino in quanto ogni serbatoio a sua volta ha un contro-serbatoio per il contenimento delle perdite.*
- 3. I volumi dei bacini sono calcolati nel rispetto della norma: 1/3 del volume totale o il volume del serbatoio più grande se maggiore di 1/3 del volume dei serbatoi contenuti nel bacino.*

VALUTATO che secondo quanto dichiarato dal proponente i serbatoi dei reagenti chimici (cloruro ferrico, acqua ossigenata, soda ed acido solforico) saranno tutti posti all'interno di un unico bacino in quanto ogni serbatoio a sua volta ha un contro-serbatoio per il contenimento delle perdite, dotato di pavimentazione e sistema di raccolta sversamenti e/o acque meteoriche e del volume pari a 1/3 del totale o a quello del serbatoio più grande se quest'ultimo ha un volume maggiore;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 10 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 12: *I rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere, previa caratterizzazione, recuperati/smaltiti in idonei impianti autorizzati da individuare prima*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

dell'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento. Stante la necessità di esaminare soluzioni alternative allo smaltimento in discarica, dovrà essere valutata la possibilità di riutilizzo e recupero di tali rifiuti secondo le vigenti normative in materia;

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale in parola, il proponente dichiara nella “Relazione Tecnica” che: *“La prescrizione riferisce esplicitamente che i siti di destinazione finale dei “rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere previa caratterizzazione recuperati/smaltiti in idonei impianti autorizzati da individuare prima dell’entrata in esercizio dell’impianto di trattamento”. Tecnicamente i rifiuti prodotti dall’impianto possono essere caratterizzati solo ad impianto in marcia e non già prima dell’avvio. Inoltre la chiusura in positivo della verifica di ottemperanza sancisce l’avvio dei lavori di realizzazione non certo l’avvio delle attività che sarà comunicato dal gestore a valle del collaudo della piattaforma. Pertanto richiedere ad oggi l’indicazione degli impianti “puntualmente autorizzati al trattamento di tali rifiuti” risulta un mero esercizio catalogatorio non potendo alcun impianto omologare il rifiuto prodotto se non a valle della presentazione del certificato di analisi. Né tantomeno risulta allo stato possibile sostenere se i rifiuti prodotti dall’impianto potranno essere avviati al recupero o in discarica se non a valle della caratterizzazione chimica degli stessi una volta prodotti. Purtroppo si allega la Dichiarazione di disponibilità della HTR srl di Roma per la lista CER allegata, che elenca i rifiuti in uscita dall’impianto da recuperare o da smaltire. La HTR srl è una società che opera a livello nazionale ed è in grado di conferire i rifiuti in diverse piattaforme di trattamento”.*

VALUTATO che i rifiuti prodotti dall’impianto saranno avviati, previa caratterizzazione, ad impianti di trattamento individuati tra quelli gestiti dalla HTR srl di Roma, e che l’operazione di recupero/smaltimento sarà definita soltanto a seguito del processo di caratterizzazione del rifiuto;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 12 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 13: *Il committente dovrà garantire all’interno del reattore biologico condizioni ambientali di pH, temperatura, ossigenazione e carico adeguate. Per assicurare l’efficienza del trattamento è opportuno effettuare periodiche analisi biologiche volte a verificare lo stato di “salute” del fango;*

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale sopra riportata, il proponente dichiara nella “Relazione Tecnica” che:

- 1. “Lo stato di “salute del fango” sarà monitorato mediante analisi settimanali del Sludge Biotic Index (SBI)*
- 2. Il risultato dell’analisi effettuata settimanalmente sarà riportato su apposito registro delle analisi interne.*

La suddetta procedura sarà parte integrante del Piano Operativo di Gestione unitamente a tutte le altre redatte prima dell’avviamento dell’impianto e faranno parte Sistema di Qualità Aziendale”.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che, secondo quanto dichiarato dal proponente, nel Piano di gestione operativa dell'impianto sarà inserita la procedura di verifica dello stato di "salute del fango", mediante analisi settimanali del Sludge Biotic Index (SBI);

VALUTATO che la condizione ambientale n. 13 risulta ottemperata;

Condizione ambientale n. 16: *Per garantire l'affidabilità dell'impianto di depurazione è necessario che il committente esegua, in fase di esercizio, il rilevamento in continuo dei principali parametri qual-quantitativi delle acque mediante, ad esempio, dei sensori multiparametrici collegati ad un sistema centralizzato di telecontrollo che consenta di prevenire eventuali fenomeni disfunzionali dell'impianto;*

CONSIDERATO che con riferimento alla condizione ambientale sopra riportata, il proponente dichiara nella "Tecnica" che:

- 1. "Come prescritto all'art. 5 comma 49, nel progetto esecutivo D.D.G. N. 446 DEL 31.03.17 (Tav. Numero 19.008.E01.0006) è stata redatta la posizione dei misuratori di portata che garantiscono la misura quantitativa dei rifiuti che entrano nell'impianto e attraversano le varie fasi del processo.*
- 2. La piattaforma sarà dotata di strumentazione in continuo per misurare i principali parametri qualitativi (COD, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale) e saranno collegati al sistema di supervisione generale che consente di prevenire eventuali fenomeni disfunzionali dell'impianto. Tale sistema misurerà le acque separate nel sistema di ultrafiltrazione prima del loro stoccaggio nella vasca di scarico finale.*
- 3. A pag. 76 della Relazione Tecnica Generale si dichiara che gli addetti avranno sistemi portatili multiparametrici per effettuare i controlli dei trattamenti previsti. Si conferma che gli operatori avranno la suddetta strumentazione in quanto i controlli che gli stessi effettueranno saranno ridondanti agli strumenti posti in campo e serviranno, quindi, ad avere conferma che quelli in campo funzionano regolarmente".*

VALUTATO che, secondo quanto dichiarato dal proponente, la piattaforma in oggetto sarà dotata di strumentazione in continuo per misurare i principali parametri qualitativi (COD, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale), i quali saranno inviati al sistema di supervisione generale che consente di prevenire eventuali fenomeni disfunzionali dell'impianto, e che il progetto ha previsto l'installazione di misuratori di portata che garantiscono la misura quantitativa dei rifiuti in entrata all'impianto e durante le varie fasi del processo di trattamento;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 16 risulta ottemperata;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO in conclusione che le sopra riportate condizioni ambientali (VIA) nn. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 e 16, di cui al D.A. n. 362/gab del 30/07/2015, risultano tutte ottemperate;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

RITIENE

in merito alle prescrizioni VIA di cui al D.A. n. 362/gab del 30/07/2015, la cui efficacia temporale è stata prorogata dal D.A. n. 303/gab del 07/12/2020, per come modificato dal D.A. n. 16/Gab del 25/01/2021, relativo al progetto esecutivo “Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR)”:

- **ottemperate** le condizioni ambientali nn. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 e 16;